Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 novembre 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

sorteggiate il 30 ottobre 1971. — **Cartiera di Arco, società per azioni, in Arco:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1971 (verbale n. 30518). — **Cartiera di Arco, società per azioni, in Arco:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1971 (verbale n. 30517). — **ISVEIMER Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 5,50 %, 3ª emissione, sorteggiate il 25 ottobre 1971. — **ISVEIMER Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 5,50 %, 4ª emissione, sorteggiate il 25 ottobre 1971. — **Maglificio Fata, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1971. — **Gruppo Mondadori Cartiera di Ascoli, società per azioni, in Ascoli Piceno, frazione Marino del Tronto:** Obbligazioni 6-6,50 % 1965-1979 sorteggiate il 16 settembre 1971. — **IMFAR, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1971. — **Officine Perusi, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1971.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1971, n. **892.**

Istituzione di marche di concessioni governative per la tassa annuale per le patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore nei valori di L. 4000, L. 5000 e L. 6000.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, che approva il testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, edizione straordinaria, n. 272 del 26 ottobre 1970, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di istituire marche di concessioni governative per la tassa annuale per le patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore nei valori da L. 4000, 5000 e 6000, recanti l'anno di validità e di determinarne la forma e le altre caratteristiche;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite le marche di concessioni governative per la tassa annuale per le patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore nei valori da L. 4000 (quattromila), 5000 (cinquemila) e 6000 (seimila), recanti l'anno di validità.

Le marche sono stampate in rotocalco e calcografia, su carta bianca liscia, filigranata in chiaro nel formato carta mm. 20 × 24 e nel formato stampa mm. 17 × 21.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte, distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli di perforatura ogni due centimetri. Ogni quartino presenta 100 esemplari.

La vignetta, comune per tutti e tre i valori, poggia sul lato corto del formato.

Essa è stampata nella parte ovale, al centro, in rotocalco ed è composta da un disegno di stile ornamentale, realizzato a grafico, sul quale spicca a caratteri pieni l'anno di validità. Il fondino che contiene il suddetto ovale è stampato in calcografia ed è composto da motivi ornamentali grafici ripetentisi e impreziositi da un ulteriore fondino uniforme, a mezza tinta. In testa un cartiglio, che reca la scritta « CONCESSIONI GOVERNATIVE » e alla base un altro cartiglio, più ampio del precedente, nel quale è impresso il valore in cifre preceduto dalla parola « LIRE ». Intorno all'ovale centrale, sviluppantesi per circa 3/4 del perimetro, la leggenda, in carattere bastone vuoto, « PATENTE GUIDA AUTOVEICOLI ».

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

L. 4.000: fondino verde e ovale rosso;
L. 5.000: fondino viola e ovale rosso;
L. 6.000: fondino bruno e ovale rosso.

Il colore dell'ovale delle marche sarà variato di anno in anno.

Art. 2.

Le marche di concessioni governative per la vidimazione annuale delle patenti di guida autoveicoli, rispettivamente istituite nei valori da L. 1000 e 2000 con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 374, nel valore da L. 3000 con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1961, n. 1354, nel valore da L. 4000 con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1505, sono dichiarate fuori corso a partire dal 1° gennaio 1972.

Art. 3.

Le marche di cui al precedente art. 2 che alla data del 31 dicembre 1971 si troveranno presso i distributori secondari di valori bollati saranno ammesse al cambio fino al 31 gennaio 1972.

Art. 4.

Le nuove marche di concessioni governative per la tassa annuale per le patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore, recanti l'anno di validità, che alla fine di ogni anno risulteranno invendute presso i distributori secondari di valori bollati, saranno cambiate con marche dell'anno successivo per lo stesso valore.

Tale cambio dovrà essere richiesto entro il 15 gennaio successivo.

Non è ammesso il cambio delle marche sfuse staccate dal bordo di riquadro dei fogli.

Eventuali controversie, che dovessero sorgere sulla ammissione al cambio delle marche dell'anno precedente, saranno sottoposte al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, che decide in via definitiva.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1971

SARAGAT

PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 9. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **893**.

Assegnazioni di fondi agli stati di previsione di alcuni Ministeri per l'anno finanziario 1971, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (2° provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 30 aprile 1971, n. 206;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'anno finanziario 1971, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 1922 — Restituzioni e rimborsi, esclusi quelli di imposta generale sull'entrata	L.	2.000.000.000
Cap. n. 1982 — Restituzione di imposte di fabbricazione sui filati, ecc.	»	800.000.000
Cap. n. 1989 — Restituzioni alla produzione, ecc. . . .	»	700.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 1081 — Pensioni, ecc. .	L.	1.000.000.000
Cap. n. 1281 — Stipendi, ecc . .	»	1.152.640.000
Cap. n. 1381 — Stipendi, ecc. . .	»	200.000.000
Cap. n. 1382 — Stipendi, ecc.	»	30.670.000.000
Cap. n. 1761 — Stipendi, ecc. .	»	48.000.000.000
Cap. n. 1841 — Stipendi, ecc. .	»	10.650.000.000
Cap. n. 2081 — Stipendi, ecc. .	»	1.200.000.000
Cap. n. 2141 — Stipendi, ecc. .	»	1.550.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1011 — Stipendi, ecc. .	L.	2.000.000.000
Cap. n. 1301 — Stipendi, ecc. . .	»	1.000.000.000
Cap. n. 1312 — Stipendi, ecc. .	»	7.200.000.000
Cap. n. 1431 — Pensioni, ecc. . .	»	3.000.000.000
Cap. n. 1606 — Stipendi, ecc. .	»	2.000.000.000

Ministero della difesa:

Cap. n. 1609 — Paghe, ecc.	L.	6.750.000.000
	L.	119.872.640.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 15. — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **894**.

Prelevamento di lire 3.662.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 3.662.000.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1971

Signor Presidente,

Il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 3.662.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 (cap. n. 1059: lire 100 milioni; cap. n. 1382: lire 10 milioni; cap. n. 1385: lire 15 milioni; cap. numero 1541: lire 30 milioni; cap. n. 1573: lire 35 milioni; cap. numero 1673: lire 45 milioni) . . .	L.	235.000.000		
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari (cap. n. 1854)	»	3.000.000		
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (cap. n. 2088) .	»	5.000.000		
			L.	243.000.000
(integrazioni necessarie in relazione a sopravvenute imprescindibili esigenze prima non prevedibili)				
Compensi per speciali incarichi (cap. n. 1921) (in relazione alla necessità di attribuire incarichi di studio su specifici problemi che nell'attuale momento rivestono particolare interesse per il Tesoro)			»	4.000.000
Spese generali di esercizio della Zecca (capitolo n. 2191) . . . . (occorrenza connessa alla spedizione delle serie speciali di monete per numismatici allestite dalla Zecca)			»	50.000.000

Ministero delle finanze:

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni (cap. n. 1065) . . . . (per la partecipazione alla 1ª Mostra della stampa e dell'informazione)	L.	5.000.000
Spese per i collegi dei periti doganali (capitolo n. 1609) . . . . (occorrenze connesse al funzionamento del collegio consultivo centrale e dei 12 collegi consultivi compartimentali dei periti doganali)	»	70.000.000
Fitto di locali (cap. n. 1612) . . . . (maggiori occorrenze connesse alla lievitazione delle pigioni dei locali adibiti a sedi degli uffici doganali) .	»	70.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato (cap. n. 1011) . . . . (per imprescindibili esigenze prima non adeguatamente prevedibili)	L.	2.000.000

Ministero degli affari esteri:

Spese di cerimoniale - Ricevimenti in Italia di Capi di Stato e personalità estere (cap. n. 1618) .	L	3.000.000		
Spese riservate del Ministero degli affari esteri (cap. n. 1621) .	»	193.000.000		
Spese eventuali all'estero (capitolo n. 1789)	»	15.000.000		
			L.	211.000.000

(per indilazionabili esigenze prima non prevedibili)

Ministero dell'interno:

Contributi e sovvenzioni a favore dei comuni e delle provincie per eventi eccezionali (cap. n. 1181) L. 600.000.000
(per far fronte alle eccezionali esigenze connesse con le avversità atmosferiche recentemente verificatesi in varie regioni del territorio nazionale)

Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (cap. n. 2487) » 1.400.000.000
(per attività assistenziali a popolazioni colpite da eventi calamitosi).

Ministero dei lavori pubblici:

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato (cap. n. 1102) L. 2.000.000
(per imprescindibili esigenze prima non adeguatamente prevedibili)

Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (cap. n. 5875) L. 500.000.000

Spese in gestione al Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (cap. n. 5876) » 500.000.000

L. 1.000.000.000
(per maggiori interventi richiesti dalla recrudescenza degli eventi calamitosi nel corso dell'anno)

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato (cap. n. 1102) L. 5.000.000
(per imprescindibili esigenze prima non adeguatamente prevedibili)

L. 3.662.000.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: FERRARI-AGGRADI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 30 aprile 1971, n. 206;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1971, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, è autorizzato il prelevamento di lire 3.662.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 1059 — Compensi speciali, ecc. L. 100.000.000
Cap. n. 1382 — Compensi speciali, ecc. » 10.000.000
Cap. n. 1385 — Compensi speciali, ecc. » 15.000.000
Cap. n. 1541 — Compensi speciali, ecc. » 30.000.000
Cap. n. 1573 — Compensi speciali, ecc. » 35.000.000
Cap. n. 1673 — Compensi speciali, ecc. » 45.000.000
Cap. n. 1854 — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale, ecc. » 3.000.000
Cap. n. 1921 — Compensi per speciali incarichi, ecc. » 4.000.000
Cap. n. 2088 — Indennità, ecc. per missioni all'estero » 5.000.000
Cap. n. 2191 — Spese generali di esercizio della Zecca, ecc. » 50.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 1065 — Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc. L. 5.000.000
Cap. n. 1609 — Spese per il collegio dei periti doganali, ecc. » 70.000.000
Cap. n. 1612 — Fitto di locali » 70.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 1011 — Spese per i viaggi del Ministro, ecc. L. 2.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 1618 — Spese di cerimoniale, ecc. L. 3.000.000
Cap. n. 1621 — Spese riservate, ecc. » 193.000.000
Cap. n. 1789 — Spese eventuali all'estero » 15.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1181 — Contributi e sovvenzioni a favore dei comuni e delle province per eventi eccezionali, ecc. L. 600.000.000
Cap. n. 2487 — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc. » 1.400.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 1102 — Spese per i viaggi del Ministro, ecc. L. 2.000.000
Cap. n. 5875 — Spese, ecc. per le necessità più urgenti, ecc. » 500.000.000
Cap. n. 5876 — Spese in gestione al Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, ecc. per le necessità più urgenti, ecc. » 500.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 1102 — Spese per i viaggi del Ministro, ecc. L. 5.000.000

L. 3.662.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 16. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.

Nuova liquidazione del contributo concesso al comune di Màtera per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1968, con il quale il comune di Matera venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 900.000.000 per eseguire la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia ed al comune medesimo venne concesso per anni venti un contributo straordinario annuo di L. 64.015.000, pari in cifra tonda all'85 % del rateo d'ammortamento di un mutuo di L. 900.000.000 al tasso del 5,50 %.

Vista la nota 19 ottobre 1970, n. 47929, con la quale la Cassa depositi e prestiti ha fatto conoscere che con decreto ministeriale 22 giugno 1970 il tasso sui mutui concernenti opere pubbliche è stato elevato dal 5,50 % al 6 % e che pertanto l'annualità complessiva di ammortamento di un mutuo di L. 900.000.000 è di L. 76.180.681, anzichè di L. 75.311.397;

Ritenuta la necessità, in conseguenza di detto aumento, di modificare il sopracitato decreto interministeriale 15 maggio 1968 al fine di liquidare nuovamente il contributo concesso al comune di Matera elevandolo da L. 64.015.000 a L. 64.754.000;

Ritenuto che per esaurimento dei fondi disponibili nell'anno 1967 non è più possibile impegnare la maggiore spesa relativamente a detto anno e che pertanto ad ulteriore modifica del citato decreto 15 maggio 1968 occorre fissare la decorrenza del contributo all'anno 1968;

Decreta:

Art. 1.

A modifica del decreto interministeriale 15 maggio 1968 il contributo concesso al comune di Matera per la durata di anni venti per eseguire la costruzione del nuovo palazzo di giustizia ha decorrenza dall'esercizio finanziario 1968 e viene aumentato da L. 64.015.000 a L. 64.754.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo di L. 900.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale 15 maggio 1968 già citato).

Art. 2.

Le annualità del contributo straordinario previsto nel precedente art. 1 relative agli esercizi finanziari 1968, 1969 e 1970, già impegnate nella misura annua di lire 64.015.000 per il 1968, di L. 64.015.000 per il 1969 e di L. 64.015.000 per il 1970, saranno integrate nella misura di L. 739.000 per il 1968, di L. 739.000 per il 1969 e di L. 739.000 per il 1970. La maggiore spesa relativa alle annualità predette farà carico al capitolo 5010/R.

Le restanti annualità decorrenti dal 1971 al 1987 saranno impegnate per il corrente esercizio e per i successivi sul capitolo 5010 utilizzando gli appositi fondi stanziati in bilancio per l'importo di L. 64.754.000 per ogni annualità.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 4.

Sono estese al presente provvedimento, sempreché non contrastanti tutte le disposizioni contenute nel precedente decreto interministeriale 15 maggio 1968 citato in premessa.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1971
Registro n. 29 Grazia e giustizia, foglio n. 301

(9845)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 19 febbraio, 5 marzo e 25 maggio 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Napoli, con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Napoli.

Colture	Giornate per ettaro 1ª zona	2ª zona	3ª zona
Grano e cereali minori	12	—	—
Granturco	34	30	—
Patata comune	—	85	85
Patata precoce	—	107	—
Carciofo	—	177	—
Cavolo cappuccio	68	68	—
Cavolo verza	68	68	—
Cavolfiore	43	43	—
Broccolo	56	56	—
Barbabietola	49	—	—
Pomodoro non infrascato	102	102	—
Pomodoro a « porconi »	—	126	—
Pomodoro infrascato	222	222	—
Tabacco	205	205	—
Canapa	102	—	—
Arachide	130	130	—
Erba medica, approssimato per difetto	30	30	—
Erbai, approssimato per difetto	13	13	13
Insalata	80	80	—
Fava	35	35	35
Pisello	70	70	—
Fagiolino	117	117	—
Fagiolo	27	27	—
Peperone	61	61	—
Melanzana	182	182	—
Zucchina	95	95	—
Cipolla-aglio	99	99	—
Porro	72	—	—
Finocchio	69	69	—
Spinacio	113	113	—
Asparago	117	—	—
Cetriolo	251	—	—
Fragola piccola 1° anno	247	—	—
Fragola piccola 2° anno	408	—	—
Fragola piccola 3° anno	269	—	—
Fragolone	214	—	—
Garofano	1005	1005	—
Tulipano-gladiolo	378	378	—
Rosa 1° anno	732	732	—
Rosa 2° anno	925	925	—
Peschèto specializzato	87	87	—
Albicocco	69	69	—
Susino	47	47	—
Meleto e pereto	99	99	—
Loto	63	63	63
Aranceto	—	96	—
Limoneto	—	122	—
Mandarineto	—	76	—
Vigneto specializzato	122	122	122
Vigneto maritato a pioppo	57	—	—
Noceto	36	36	36
Noccioleto	61	61	61
Oliveto	—	78	78
Pioppeto	10	—	—

Bestiame	Giornate per capo impresa familiare	impresa capitalistica
Equini	22	—
Bovini da latte	30	20
Bovini da ingrasso	10	8
Suini	8	7
Ovini triplice attitudine (100 capi)	2	1
Ovini da carne (per 400/500 capi)	—	2
Caprini	6	3

1ª *zona* *comuni di*: Acerra, Afragola, Arzano, Boscoreale, Brusciano, Caivano, Calvizzano, Camposano, Carbonara, Cardito, Casalnuovo, Casandrino, Casavatore, Castelcisterna, Cicciano, Cimitile, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano, Grumo Nevano, Liveri, Marano, Mariglianella, Marigliano, Melito, Mugnano, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pomigliano d'Arco, Pompei, Qualiano, Quarto, S. Antimo, S. Gennaro Vesuviano, S. Paolo Belsito, S. Vitaliano, Saviano, Scisciano, Striano, Torre Annunziata, Villaricca, Comiziano.

2ª *zona* *comuni di*: Agerola, Anacapri, Bacoli, Barano di Ischia, Boscotrecase, Capri, Casamicciola, Casola di Napoli, Casoria, Castellammare, Cercola, Ercolano, Forio d'Ischia, Gragnano, Ischia, Lacco Ameno, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Monte di Procida, Napoli, Ottaviano, Piano di Sorrento, Pimonte, Pollena Trocchia, Portici, Pozzuoli, Procida, S. Agnello, S. Anastasia, S. Giuseppe Vesuviano, S. Antonio Abate, S. Giorgio a Cremano, S. Sebastiano al Vesuvio, Serrara Fontana, Somma Vesuviana, Sorrento, Terzigno, Torre del Greco, Vico Equense, Volla.

3ª *zona* *comuni di*: Casamarciano, Roccarainola, Tufino, Visciano.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(9767)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 comma terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 18 gennaio 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Brescia, con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Brescia.

Colture	Giornate per ettaro pianura	collina	montagna
Mais:			
a) per ciclo colturale intero	50	50	—
b) dalla zappatura alla raccolta .	30	30	—
Frumento ed altri cereali	40	40	40
Prato	45	45	60
Pascolo	10	10	10
Erbai	20	20	—
Orto specializzato	800	800	800
Orticoltura da pieno campo	400	400	400
Vigneto specializzato	200	200	200
Vigneto promiscuo	80	120	130
Frutteto specializzato	250	250	250
Frutteto promiscuo	110	110	110
Oliveto:			
a) per ciclo intero	—	130	120
b) per la raccolta	—	60	60
Bosco	6	6	6
Bestiame	Giornate per capo		
Equini	20	20	20
Bovini da latte	40	40	40
Bovini da carne e allevamento .	10	10	10
Suini e ovini	10	10	10
	Giornate per ogni 100 capi		
Conigli e polli .	10	10	10

Comuni di pianura:

Berlingo, Castegnato, Castelcovati, Castrezzato, Cazzago S. M., Chiari, Coccaglio, Cologne, Comezzano Cizzago, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Roncadelle, Palazzuolo S/O, Pompiano, Pontoglio, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Travagliato, Trenzano, Urago d'Oglio, Villachiara, Alfianello, Azzano Mella, Barbariga, Bassano Bresciano, Borgo S. Giacomo, Brandico, Capriano del Colle, Cigole, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Manerbio, Milzano, Offlaga, Pavone Mella, S. Paolo, Pontevico, Pralboino, Quinzano d'Oglio, S. Gervasio Bresciano, Seniga, Torbole Casagli, Verolanuova, Verolavecchia, Acquafredda, Bagnolo Mella, Bedizzole, Borgosatollo, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Castenedolo, Fiesse Flero, Gambara, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno, Mazzano, Montichiari, Montirone, Poncarale, Remedello, Visano.

Comuni di collina:

Adro, Capriolo, Cortefranca, Erbusco, Paratico, Passirano, Provaglio d'Iseo, Rodengo Saiano, Botticino, Brescia, Castelmella, Cellatica, Collebeato, Concesio, Gavardo, Gussago, Monticelli Brusati, Nuvolento, Nuvolera, Ome, Paitone, Prevalle, Rezzato, San Zeno Naviglio, Villanuova S/C, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Lonato, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe, Polpenazze, Pozzolengo, Puegnago, Roè Volciano, Salò, S. Felice del Benaco, Sirmione, Soiano del lago.

Comuni di montagna:

Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Saviore, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione, Angolo, Berzo inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cerveno, Ceto, Cimbergo, Cividate Camuno, Darfo, Esine, Gianico, Losine, Lozio, Malegno, Niardo, Ono S. Pietro, Ossimo, Paspardo, Artogne, Prestine, Piancamuno, Iseo, Marone, Monte Isola, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano, Zone, Bovegno, Collio, Irma, Lodrino, Marmentino, Pezzase, Tavernole S/M, Anfo, Bagolino, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa, Treviso Bresciano, Vestone, Gardone R., Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Tignale, Toscolano M., Tremosine, Valvestino, Bovezzo, Brione, Caino, Gardone V.T. Lumezzane, Marcheno, Nave, Polaveno, Sarezzo, Villa Carcina, Agnosine, Barghe, Bione, Odolo, Preseglie, Provaglio V/S, Sabbio Chiese, Serle, Vallio, Vobarno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(9766)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1971.

Nomina del presidente dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, n. 632, con il quale l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola è stato eretto in ente morale e ne è stato approvato lo statuto;

Visto l'art. 10 di detto statuto che demanda al Ministro per l'agricoltura e le foreste la nomina del presidente dell'istituto;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1968, con il quale il dott. Giovanni Visco è stato nominato presidente del citato istituto per il triennio 22 giugno 1968-21 giugno 1971;

Considerato che il dott. Giovanni Visco è deceduto il 27 ottobre 1970;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di un nuovo presidente dell'ente, in sostituzione del dottor Giovanni Visco;

Decreta:

Il dott. Camillo De Fabritiis, nato a Bari il 15 luglio 1930, è nominato presidente dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola e forestale, dall'11 ottobre 1971 alla scadenza dell'attuale comitato direttivo.

Roma, addì 11 ottobre 1971

Il Ministro: NATALI

(9762)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1971.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 6 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 10 maggio 1971, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1971 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di novembre 1971 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 156.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 26 novembre 1971.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1971
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* 194

(10102)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di piano particolareggiato di esecuzione del vigente piano regolatore generale del comune di S. Gimignano.

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1971 è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale di S. Gimignano relativo alla zona denominata « La Rocca ».

Copia del suddetto decreto sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico unitamente agli atti che ne formano parte integrante ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato con legge 6 agosto 1967, n. 765. Il comune provvederà inoltre a notificare il decreto stesso ai proprietari degli immobili compresi nel perimetro del piano ai sensi dell'art. 16 della predetta legge n. 1150.

(9778)

Variante al piano regolatore generale di Genova

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1971, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 91, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Genova per la zona di via Zara.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(9779)

Variante al piano regolatore di Salerno

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1971, registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 79, è stata approvata la variante al piano regolatore di Salerno relativa alla destinazione a zona sportiva di un'area in località Mercatello.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(9780)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Salvatorangelo Manai, nato a Cagliari il 25 luglio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in pedagogia conseguito presso l'Università di Cagliari il 10 novembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9748)

Il dott. Luigi Rossi, nato a Piacenza il 30 dicembre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano il 25 febbraio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9747)

Il dott. Carlo Vecelli, nato a Thiene (Vicenza) il 3 febbraio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano il 28 ottobre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9746)

La dott.ssa Carla Dalla Palma, nata a Feltre (Belluno) il 9 dicembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano il 5 novembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9749)

La dott.ssa Assunta Consolo in Pelillò, nata a Taranto il 6 maggio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue, letterature ed istituzioni europee, sezione inglese, conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli il 27 giugno 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9750)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa agricola « Caseificio S. Pietro di Riolo », con sede in Riolo di Castelfranco Emilia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 ottobre 1971, la società cooperativa agricola « Caseificio S. Pietro di Riolo », con sede in Riolo di Castelfranco Emilia (Modena), costituita per rogito Ansaldi in data 12 gennaio 1967, rep. 182765, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(9773)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Consorzio del Cesanese e dei vini tipici dei colli Prenestini e Lepini », con sede in Palestrina.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 19 ottobre 1971, la società cooperativa agricola « Consorzio del Cesanese e dei vini tipici dei colli Prenestini e Lepini », con sede in Palestrina (Roma), costituita per rogito Mattina in data 27 maggio 1965, rep. 866, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(9775)

Scioglimento della società cooperativa agricola « A.R.A.B.A. Agricoltori riuniti allevamento bestiame Alseno », con sede in Alseno.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 ottobre 1971, la società cooperativa agricola « A.R.A.B.A. Agricoltori riuniti allevamento bestiame Alseno », con sede in Alseno (Piacenza), costituita per rogito Molinari in data 28 ottobre 1961, rep. 18812, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(9777)

Scioglimento della società cooperativa di consumo « Visinese », con sede in Visino di Valbrona

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 ottobre 1971, la società cooperativa di consumo « Visinese », con sede in Visino di Valbrona (Como), costituita per rogito Carpani in data 26 febbraio 1921, rep. 4481, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(9771)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Ialillo », con sede in Peschici

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 ottobre 1971, la società cooperativa agricola « Ialillo », con sede in Peschici (Foggia), costituita per rogito De Majo in data 10 novembre 1967, rep. 7778, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali di definire.

(9772)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di San Paolo di Civitate

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1971, n. 1434, sono state disposte, a sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Longo Albina, nata il 22 gennaio 1910 a San Giovanni Rotondo, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estese mq. 370, riportate in catasto alle particelle numeri 402 parte e 509 del foglio di mappa n. 35 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 217 e 218.

(9754)

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1971, n. 1430, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Cesare Sabino, nato il 4 aprile 1935 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estese mq. 2450, riportate in catasto alle particelle numeri 29 parte e 78 del foglio di mappa n. 43 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 10 e 9.

(9756)

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1971, n. 1432, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Marangi Amerigo, nato l'8 giugno 1913 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estese mq. 6120, riportate in catasto alle particelle numeri 457 parte, 408 parte, 461 parte e 517 del foglio di mappa n. 35 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 233 e 234.

(9757)

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1971, n. 1435, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Fusco Pietro, nato il 6 giugno 1901 a Torremaggiore e Pettinicchio Nicoletta, nata il 6 dicembre 1906 a Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estese mq. 1440, riportate in catasto alle particelle numeri 27 parte e 507 del foglio di mappa n. 35 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 213 e 214.

(9753)

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1971, n. 1437, sono state disposte, a sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pantaleo Tommaso, nato il 7 ottobre 1925 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estese mq. 680, riportate in catasto alle particelle numeri 404 parte e 511 del foglio di mappa n. 35 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 221 e 222.

(9751)

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1971, n. 1436, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Errico Matteo, nato il 14 gennaio 1930 in Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estesa mq. 3260, riportata in catasto alla particella n. 118 del foglio di mappa n. 46 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 136.

(9752)

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1971, n. 1433, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Carritto Domenico, nato il 5 luglio 1905 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estese mq. 400, riportate in catasto alle particelle numeri 403 parte e 510 del foglio di mappa n. 35 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 219 e 220.

(9755)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale « S. Elena »

Con decreto n. 1178 del 16 ottobre 1971 la « Società sorgente S. Elena di Emilia Cignozzi Bellini e C. Società in accomandita semplice », con sede in Chianciano Terme (Siena), è autorizzata a continuare la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « S. Elena » che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Chianciano Terme (Siena).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro e 1/2 litro, contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta a fondo paglierino, delle dimensioni rispettivamente di cm. 21 × cm. 11,5 per i recipienti da 1 litro e di cm. 19 × cm. 10,5 per quelli da 1/2 litro, delimitate da due linee di colore rosso e bleu e suddivise in tre riquadri. Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso, in caratteri neri saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 25 marzo 1970 dal prof. Luigi Checcacci, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Pavia, e le indicazioni terapeutiche dell'acqua minerale in lingua italiana, francese, inglese e tedesca. Nel riquadro centrale, delimitato da una cornice a righe e fregi neri su un rettangolo a fondo azzurro si legge: sulla parte superiore a caratteri bianchi « Acqua Minerale Naturale » nell'ovale sottostante superiormente è raffigurata la faccia di un mascherone che getta acqua, sotto la dicitura « Sorgente » in caratteri neri; nella parte centrale dentro una fascia la parola « Sant'Elena » in caratteri rossi; in basso « Chianciano Terme Provincia di Siena » in caratteri neri; da sinistra a destra del medesimo riquadro a caratteri bianchi le dizioni « Alcalina-Antiurica-Digestiva - Rinomata Stazione Termale m. 600 s.m. » al margine inferiore ed al centro di detto rettangolo è raffigurato un cigno adagiato su un capitello. In basso, nel margine inferiore, la dicitura « imbottigliata come sgorga dalla sorgente » e gli estremi dei decreti di autorizzazione. Nel riquadro destro saranno riportati in caratteri neri i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 2 aprile 1970 dall'analista prof. Carla Bertoglio Riolo presso l'istituto di chimica generale ed inorganica dell'Università di Pavia diretta dal prof. dott. Mario Alberto Rollier. Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Con decreto n. 1179 del 16 ottobre 1971 la « Società Sorgente S. Elena di Emilia Cignozzi Bellini e C. Società in accomandita semplice », con sede in Chianciano Terme (Siena) è autorizzata a continuare la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « S. Elena », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Chianciano Terme (Siena).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro e 1/2 litro, contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta a fondo bianco, delle dimensioni rispettivamente di cm. 21 × cm. 11,5 per i recipienti da 1 litro e di cm. 19 × cm. 10,5 per quelli da 1/2 litro, delimitate da due linee in colore bleu e rosso, e suddivise in tre riquadri. Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso in caratteri neri, saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 25 marzo 1970 dal prof. Luigi Checcacci, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Pavia, e le indicazioni terapeutiche dell'acqua minerale in lingua italiana, francese, inglese e tedesca.

Nel riquadro centrale, delimitato da una cornice a righe e fregi neri su un rettangolo a fondo azzurro si legge: « Acqua Minerale » in caratteri bianchi, nell'ovale sottostante superiore è raffigurata la faccia di un mascherone che getta acqua, sotto la dicitura « Sorgente » in caratteri neri; nella parte centrale dentro una fascia la parola « Sant'Elena » in caratteri rossi; in basso « Chianciano Terme Provincia di Siena » in caratteri neri; da sinistra a destra del medesimo riquadro a caratteri bianchi le dizioni: « Alcalina-Antiurica-Digestiva Rinomata Stazione Termale m. 600 s.m. » al margine inferiore ed al centro di detto rettangolo è raffigurato un cigno adagiato su un capitello.

In basso, nel margine inferiore, la dicitura « Addizionata di gas acido carbonico » e gli estremi dei decreti di autorizzazione. Nel riquadro destro saranno riportati in caratteri neri i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 2 aprile 1970 dall'analista prof. Carla Bertoglio Riolo presso l'istituto di chimica generale ed inorganica dell'Università di Pavia diretta dal prof. dott. Mario Alberto Rollier. Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(9770)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1971 al 31 agosto 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1572/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) e ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u.c.) per 1 kg di saccarosio contenuto (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	
	D. altri zuccheri e sciroppi:	
	I. sciroppo di saccarosio	0,1085
	II. maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto)	0,1085
	III. zucchero invertito liquido o solido, levulosio	0,1085
	IV. non nominati:	
	ex a. zuccheri, escluso il sorbosio	0,1085
	b. sciroppi	0,1085
	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale.	0,1085
	F. zuccheri e melassi, caramellati:	
	ex I. zuccheri della voce 17.01	0,1085
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:	
	C altri:	
	I. zuccheri	0,1085
	II. sciroppi	0,1085
		Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.03	Melassi, anche decolorati	zero

(1) L'ammontare della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è calcolato moltiplicando il « tenore di saccarosio » di tale prodotto (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per l'importo di base.

Tuttavia:

a) non è concessa restituzione per gli sciroppi aventi un grado di purezza inferiore all'85 %;

b) per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85 % ed inferiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è fissato forfettariamente al 73 % del peso allo stato secco;

c) per gli sciroppi con purezza pari o superiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è quello risultante dall'analisi.

Il « tenore di saccarosio » (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per 100 chilogrammi di prodotto e la « percentuale o grado di purezza » degli sciroppi, sono determinati mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente allo art. 13 del Regolamento C.E.E. n. 394/70.

(8445)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 15 gennaio 1971 «Determinazione delle nuove piante organiche e delle denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 15 ottobre 1971, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

1) a pagina 6500, nell'ultimo capoverso delle premesse, al quinto rigo, la locuzione dove è scritto: «... alla data *in* ...» leggasi: «... alla data *di* ...» ed al penultimo rigo dove è scritto: «... salvo *e* ...» leggasi: «... salvo *a* ...»;

2) a pagina 6502, nell'intestazione della Tabella X, la locuzione «Carriera di concetto ...» è modificata in «Carriere di concetto ...»;

3) a pagina 6503, nella Tabella XIII, le denominazioni delle qualifiche «Periti meccanografici capi», «Periti meccanografici principali» e «Periti meccanografici» sono modificate in «Periti meccanografi capi», «Periti meccanografi principali» e «Periti meccanografi».

(9764)

MINISTERO DEL TESORO

Quarta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5% di scadenza 1° gennaio 1977

Si rende noto che il giorno 30 novembre 1971, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quarta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle cinquantaquattro serie (dalla 1ª/1977 alla 54ª/1977) dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° gennaio 1977, emessi in base alla legge 29 aprile 1967, n. 230, al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967 ed ai decreti ministeriali 13 novembre 1967 e 9 maggio 1968.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 29 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata aperta al pubblico.

Roma, addì 25 ottobre 1971

(9983)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 207

Corso dei cambi dell'8 novembre 1971 presso la sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	612,65	612,65	612,80	612,65	612,50	612,60	612,68	612,65	612,65	612,60
Dollaro canadese	609,25	609,25	609,10	609,25	608,50	610,45	609,45	609,25	609,25	609,25
Franco svizzero	153,40	153,40	153,48	153,40	153,30	153,55	153,425	153,40	153,40	153,40
Corona danese	84,13	84,13	84,15	84,13	84,30	84,18	84,11	84,13	84,13	84,10
Corona norvegese	89,245	89,245	89,28	89,245	89,40	89,30	89,27	89,245	89,24	89,25
Corona svedese	121,995	121,995	122,03	121,995	122 —	122,08	122 —	121,995	121,99	121,99
Fiorino olandese	183,445	183,445	183,53	183,445	183 —	183,24	183,44	183,445	183,44	183,40
Franco belga	13,2170	13,2170	13,23	13,2170	13,15	13,19	13,219	13,2170	13,21	13,20
Franco francese	110,805	110,805	110,90	110,805	110,70	110,75	110,83	110,805	110,80	110,80
Lira sterlina	1527,60	1527,60	1528 —	1527,60	1527 —	1527,52	1527,75	1527,60	1527,60	1527,60
Marco germanico	183,335	183,335	183,45	183,335	183 —	183,54	183,34	183,335	183,33	183,30
Scellino austriaco	25,2845	25,2845	25,2850	25,2845	25,30	25,30	25,28	25,2845	25,28	25,30
Escudo portoghese	22,35	22,35	22,36	22,35	22,30	22,38	22,36	22,35	22,35	22,35
Peseta spagnola	8,9410	8,9410	8,9350	8,9410	8,92	8,94	8,94	8,9410	8,94	8,90

Media dei titoli dell'8 novembre 1971

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	98,925
Redimibile 3,50% 1934	100 —
» 3,50% (Ricostruzione)	88,25
» 5% (Ricostruzione)	93,575
» 5% (Riforma fondiaria)	94,70
» 5% (Città di Trieste)	93,50
» 5% (Beni esteri)	92,875
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	92,825
» 5,50% » » 1968-83	91,95
» 5,50% » » 1969-84	95,125
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	97,925
» » » 5,50% 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,45
» » » 5,50% 1977	99,775
» » » 5,50% 1978	99,425
» » » 5,50% 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973)	98,525
» 5% (» 1° aprile 1974)	96,55
» 5% (» 1° aprile 1975)	95,675
» 5% (» 1° 10-1975) II emiss.	95,65
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,60
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,525
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	99,15
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	98,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 novembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	612,665
Dollaro canadese	609,35
Franco svizzero	153,412
Corona danese	84,12
Corona norvegese	89,257
Corona svedese	121,997
Fiorino olandese	183,442
Franco belga	13,218
Franco francese	110,817
Lira sterlina	1527,675
Marco germanico	183,337
Scellino austriaco	25,282
Escudo portoghese	22,355
Peseta spagnola	8,94

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

Elenco dei primari di angiologia, idonei ex articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame nazionale di idoneità a primario di angiologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Aschieri Flavio	Torino - 3 agosto 1927	si						
2. Barletta Ottavio	Levanto - 8 maggio 1926	si						
3. Bartolo Mauro	Tripoli - 8 aprile 1927					si		
4. Civiero Giovanni	Papozze - 2 settembre 1925	si						
5. Coccheri Sergio	Bologna - 13 luglio 1932	si						
6. Deidda Carlo	Sanluri - 7 maggio 1927	si						
7. Moratti Alfio	Reggio Emilia - 3 dicembre 1930	si						
8. Muti Alfredo	Firenze - 6 settembre 1922	si						
9. Perego Maria Alessandra	Firenze - 4 aprile 1925	si						
10. Pratesi Franco	Lastra a Signa - 14 settembre 1911	si						
11. Righini Giordano	Forlimpopoli - 16 maggio 1930					si		
12. Serra Giancarlo	Genova - 13 febbraio 1930	si						
13. Tesi Marcello	Campi di Bisenzio - 24 giugno 1925	si						
14. Verde Francesco	Catania - 13 agosto 1932	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di angiologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(9929)

Elenco degli aiuti di angiologia, idonei ex articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Allegra Claudio	Catania - 16 settembre 1940	si						
2. Antonelli Giancarlo	Livorno - 8 marzo 1927	si						
3. Barletta Ottavio	Levanto - 8 maggio 1926	si						
4. Bartolo Mauro	Tripoli - 8 aprile 1927					si		
5. Brunetti Sergio	Prato - 24 ottobre 1935	si						
6. Corsi Carlo	Firenze - 10 luglio 1934					si		
7. Deidda Carlo	Sanluri (CA) - 7 maggio 1927					si		
8. Fabris Claudio	Venezia - 23 ottobre 1930					si		
9. Ippoliti Bruno	Gorizia - 15 ottobre 1932			si				
10. Lanzetta Teodomiro	Mattinata (Foggia) - 26 marzo 1935					si		
11. Marchitelli Elsa	Siderno Marina (RC) - 14 settembre 1940	si						
12. Mazzuca Ignazio	Amandola - 15 settembre 1929					si		
13. Moratti Alfio	Reggio Emilia - 3 dicembre 1930		si					
14. Nuti Alfredo	Firenze - 6 settembre 1922					si		
15. Papini Fernando	Firenze - 21 marzo 1932					si		
16. Polo Luigi	Mogliano Veneto (TV) - 20 gennaio 1921					si		
17. Rusticali Franco	Forlì - 15 gennaio 1938					si		
18. Serra Giancarlo	Genova - 13 dicembre 1930	si						
19. Spinelli Paolo	Sesto Fiorentino - 13 gennaio 1934					si		
20. Tesi Marcello	Campi Bisenzio - 24 giugno 1925					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di angiologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(9930)

Elenco degli assistenti di angiologia, idonei ex articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad assistente di angiologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Allegra Claudio	Catania - 16 settembre 1940					si		
2. Ballo Michele Salvatore	Palermo 15 dicembre 1941	si						
3. Borghi Francesco	Roma - 20 luglio 1942	si						
4. Borreani Bruno	Genova - 12 marzo 1938					si		
5. Cancelli Ottavio	Castelletto d'Orba - 24 novembre 1938					si		
6. Caramelli Luciano	Pistoia - 12 gennaio 1940	si						
7. Cavaliere Paolo	Varazze - 31 ottobre 1937					si		
8. Cirenei Fortunato	Genova - 16 maggio 1932					si		
9. Corsi Carlo	Firenze - 10 luglio 1934	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
10. Costantini Brancadoro Alessandro	S. Benedetto del Tronto 12 ottobre 1933			si				
11. Di Carlo Aldo	Roio del Sangro (CH) 11 maggio 1942	si						
12. Galgano Ernesta	Firenze 18 aprile 1943	si						
13. Gambelli Giancarlo	Tripoli 12 settembre 1938	si						
14. Gnoffo Francesco Renato	Palermo 14 giugno 1942	si						
15. Gori Mario	Roma 4 novembre 1942	si						
16. Guastamacchia Michele	Roma 16 luglio 1935					si		
17. Leggio Francesco	Roma 3 luglio 1939	si						
18. Marchitelli Elsa	Siderno Marina (RC) 14 settembre 1940	si						
19. Mel Carlo	Genova 31 ottobre 1931					si		
20. Perricone Leopoldo	Palermo 24 agosto 1929	si						
21. Raso Alberto Maria	Biella (VC) 11 maggio 1941	si						
22. Risso Lorenzo	Genova 4 settembre 1936					si		
23. Rossi Pier Luigi	Tolentino (MC) 13 febbraio 1938	si						
24. Rusconi Cesare	Bagolino (BR) 8 gennaio 1942					si		
25. Sensale Pasquale	Secondigliano (NA) 30 novembre 1942	si						
26. Signoretti Paolo	Torino 3 luglio 1938	si						
27. Spinelli Paolo	Sesto Fiorentino (FI) 13 gennaio 1934	si						
28. Tardito Emilio	Candia Canavese (TO) 28 marzo 1932					si		
29. Trezzi Maurizio	Torno (Como) 13 settembre 1940					si		
30. Vegna Anna Maria	Palermo 11 agosto 1944	si						
31. Vercellio Gianni	Milano 7 giugno 1942					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di angiologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(9931)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a complessivi quattrocentotrentaquattro posti di medico di 2ª classe (categoria direttiva-ruolo sanitario).

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a complessivi quattrocentotrentaquattro posti di medico di 2ª classe (categoria direttiva-ruolo sanitario) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ripartiti nei seguenti tre gruppi di compartimenti:

	Numero dei posti
	—
A) « Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta », « Lombardia », « Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia », « Emilia Romagna »	254
B) « Toscana », « Marche e Abruzzi », « Lazio e Umbria » . .	90
C) « Campania, Calabria e Molise », « Puglia e Basilicata », « Sicilia », « Sardegna » . . .	90

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad un solo gruppo di compartimenti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) diploma di laurea in medicina e chirurgia; abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; iscrizione allo albo professionale.

B) età non superiore a 45 anni, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, a favore di particolari categorie di cittadini in quanto applicabili.

Si prescinde dal limite di età per i medici di ruolo e fuori ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) avere sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) godimento dei diritti politici.

F) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

G) sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

I candidati possono presentare *una sola domanda*, nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra i tre gruppi di compartimenti di cui all'art. 1 del presente bando, intendano concorrere, *tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad un solo gruppo di compartimenti.*

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte, di voler concorrere ai posti relativi a più di un gruppo di compartimenti, comporterà la partecipazione al concorso relativamente ai posti assegnati al gruppo di compartimenti nella cui circoscrizione territoriale il candidato abbia dichiarato di risiedere nella domanda di partecipazione al concorso.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2° Sezione 1ª), viale della Agricoltura - 00100 Roma (E.U.R.) entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dello Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato (allegato *A*) al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 45° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di requisiti che danno diritto ad elevazione del limite di età, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite stesso;

c) per quali posti, tra quelli ripartiti tra i tre gruppi di compartimenti di cui all'art. 1 del presente bando, intendano concorrere (tenendo conto che si può concorrere per i posti relativi ad un solo gruppo di compartimenti);

d) (qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

e) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione della università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

i) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione di medico-chirurgo;

l) la data di iscrizione all'albo professionale;

m) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

n) la residenza attuale;

o) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici;

p) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere la sede di servizio che sarà loro assegnata.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 10 del bando la quale stabilisce che non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso almeno un quinquennio di permanenza nella residenza di prima assegnazione, salvo ovviamente che non ricorra un interesse dell'amministrazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

Presentazione dei titoli - Termine e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 7 i concorrenti dovranno nel loro interesse allegare alla domanda:

1) il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami del corso di laurea;

2) i certificati comprovanti i titoli professionali, accademici e scientifici (quali, ad esempio, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale con la votazione riportata nel relativo esame), i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati in istituti scientifici, universitari, ecc.) ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

3) le pubblicazioni a stampa (da prodursi in duplice esemplare);

4) l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione dei documenti relativi ai titoli e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

Le prove d'esame sono costituite da:

a) una prova scritta su argomenti di patologia medica o di patologia chirurgica;

b) una prova pratica con relazione scritta, concernente l'esame clinico di un soggetto, redatto sull'apposito modulo SS. 4 in uso presso i gabinetti diagnostici delle sedi dell'I.N.P.S.;

c) una prova orale su argomenti di patologia e clinica medica e chirurgica e su fondamentali nozioni di medicina legale assicurativa.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente la durata delle prove d'esame ed i criteri per la valutazione dei titoli.

La prova scritta, identica per i tre gruppi di compartimenti, avrà luogo nello stesso giorno nella sede o nelle sedi d'esame che saranno successivamente stabilite.

Il giorno, l'ora ed il luogo in cui si effettuerà la prova scritta saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata, e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova pratica e la prova orale potranno essere effettuate anche in sede di esame diversa da quella ove ha avuto luogo la prova scritta.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare un idoneo documento d'identità personale.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova pratica soltanto i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica verrà data comunicazione del voto riportato nella prova scritta.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova pratica una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i trenta punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria
Titoli di preferenza e di precedenza

Per ciascun gruppo di compartimenti la commissione formerà una graduatoria di merito secondo l'ordine derivante dalla votazione complessiva conseguita dai candidati.

A parità di merito saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati od equiparati (profughi, reduci dalla deportazione o dall'internamento, ecc.);
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Per ciascun gruppo di compartimenti sarà altresì formata una graduatoria dei vincitori, fino a concorrenza dei posti assegnati, ed una graduatoria degli idonei.

Nella formazione di dette graduatorie sarà tenuto conto delle disposizioni di legge che prevedono la precedenza nella nomina (riserva del posto) in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti ed assimilati od equiparati; appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa).

I candidati che avranno superato le prove orali e che intendano far valere eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno produrre, nel termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli. Le certificazioni relative ai titoli in questione devono essere prodotte nella forma e nei modi indicati nello allegato B al presente bando.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

Presentazione dei documenti ai fini del conseguimento della nomina e visita medica

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto.

I posti messi a concorso per ciascun gruppo di compartimenti saranno assegnati ai vincitori secondo l'ordine risultante dalle rispettive graduatorie.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ove i diplomi di cui ai punti *a*) e *b*) non siano stati ancora rilasciati dalle competenti università, ovvero siano stati smarriti, potranno essere prodotti i relativi certificati sostitutivi.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, dei diplomi originali;

c) certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data di rilascio del certificato;

d) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 45° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di requisiti che danno diritto ad elevazione del limite di età, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti medesimi nelle forme previste dall'allegato *B*, ove non abbiano già prodotto la documentazione di che trattasi ai fini della preferenza o precedenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo dell'autorità militare;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva. Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il documento di cui alla lettera c) *dovrà essere di data non anteriore a quella della comunicazione di richiesta dei documenti personali; i documenti di cui alle lettere* e), f) *e* g) *dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati nominati saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'Istituto.

Per i candidati in servizio presso l'Istituto la direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 10.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei candidati compresi nella graduatoria dei vincitori di ciascuno dei tre gruppi di compartimenti secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli e con l'osservanza delle preferenze di cui al precedente art. 8.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

L'Istituto si riserva tuttavia la facoltà di nominare i candidati compresi nella graduatoria degli idonei di ciascuno dei tre gruppi di compartimenti secondo l'ordine delle graduatorie stesse e fino ad esaurimento delle medesime entro un anno dalla data di approvazione dei risultati del concorso.

Per esigenze di servizio resta inoltre ferma la facoltà dello Istituto, una volta esaurita una delle anzidette graduatorie degli idonei, di procedere alla nomina di candidati compresi nelle graduatorie degli idonei degli altri gruppi di compartimenti per destinarli a sedi diverse da quelle per le quali hanno concorso, secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato e con l'osservanza dei titoli di preferenza e precedenza di cui al precedente art 8.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'Istituto stesso.

I candidati nominati dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I candidati nominati che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a cinque anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione da quei candidati che saranno nominati in esito ai risultati del concorso, salvo ovviamente che non ricorra un interesse dell'amministrazione.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo sanitario e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 147.000 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5 % dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), l'indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 10.200, l'indennità speciale mensile lorda di L. 15.000, gli acconti mensili di L. 10.000 e di L. 9.000 lorde di cui alle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. rispettivamente del 29 maggio 1969 e 10 luglio 1970, l'indennità medica di L. 45.000 mensili lorde, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle previste per il personale statale. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità dello stipendio, comprensive dei suddetti acconti e delle eventuali quote di aggiunta di famiglia, da erogare nel mese di giugno, in relazione al servizio prestato nei dodici mesi precedenti ed alle note di qualifica riportate.

Lo stipendio è suscettibile, in relazione all'anzianità di servizio, di aumenti periodici biennali nella misura del 2,50 % dello importo iniziale stabilito per ciascuna qualifica dell'ordinamento gerarchico.

I primi due avanzamenti di carriera hanno luogo a ruolo aperto e cioè senza limitazione di posti, subordinatamente peraltro al possesso dei prescritti requisiti di merito.

In appresso vengono precisati il numero degli anni di permanenza nella qualifica inferiore necessari per conseguire ciascuno degli anzidetti avanzamenti, nonchè la retribuzione mensile (per stipendio iniziale lordo comprensivo dell'assegno provvisorio 5 %, per indennità speciale lorda, per acconti mensili lordi e per indennità integrativa speciale) spettante all'atto del conseguimento degli avanzamenti medesimi, con l'avvertenza che alla retribuzione indicata va aggiunta l'indennità medica, stabilita per tutte le qualifiche nella misura di L. 45.000 lorde.

Avanzamento alla qualifica di medico di 1ª classe dopo un anno: L. 178.500 per stipendio, L. 20.000 per indennità speciale, L. 10.000 lorde per acconto mensile di cui alla deliberazione consiliare n. 39 del 29 maggio 1969, L. 9.000 lorde per acconto mensile di cui alla deliberazione consiliare n. 63 del 10 luglio 1970 e L. 12.650 per indennità integrativa speciale.

Avanzamento alla qualifica di primo medico dopo un periodo minimo di tre anni di permanenza nella qualifica di medico di 1ª classe: L. 224.116 per stipendio, L. 25.000 per indennità speciale, L. 10.000 lorde per acconto mensile di cui alla deliberazione consiliare n. 39 del 29 maggio 1969, L. 9.000 lorde per acconto mensile di cui alla deliberazione consiliare n. 63 del 10 luglio 1970 e L. 10.100 per indennità integrativa speciale.

Gli ulteriori avanzamenti di carriera sono conseguibili come segue:

alla qualifica di medico principale, a ruolo aperto dopo un periodo minimo di tre anni di permanenza nella qualifica di primo medico, a seguito di scrutinio per merito comparativo, entro i limiti di un contingente annuo pari al 30 % del personale in possesso della prescritta anzianità;

alle qualifiche di medico superiore e di direttore sanitario centrale entro il limite dei posti disponibili, rispettivamente, per concorso per esami e per merito comparativo.

L'esercizio dell'attività professionale extra-ufficio potrà essere consentito ai medici nominati secondo la normativa in atto, stabilita dagli organi dell'Istituto.

Visto, *il presidente*: MONTAGNANI

Visto, *il segretario*: CIAMPICACIGLI

ALLEGATO *A*

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Servizio personale Ufficio 2° Sezione 1ª — Viale dell'Agricoltura (EUR) — 00100 ROMA

l sottoscritt (1)
(cognome e nome a carattere stampatello)
nat a il
(2) domanda
di essere ammess a partecipare al concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocentotrentaquattro posti di medico di 2ª classe (categoria direttiva-ruolo sanitario) e specificatamente per i posti assegnati al gruppo di compartimenti: (3).

A tal fine l sottoscritt dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di (4) ;

c) di non aver riportato condanne penali (5);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il
(indicare giorno, mese ed anno)
presso ;
(indirizzo dell'università)

e) di essere abilitato all'esercizio professionale dal
;

f) di essere iscritto all'albo professionale dal
;

g) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione:
;

h) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (6): ;

i) di essere residente nel comune di
(provincia di).

l sottoscritt unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa (7).

In caso di nomina, l sottoscritt si impegna a raggiungere qualsiasi residenza.

l sottoscritt dichiara inoltre di essere a conoscenza della prescrizione contenuta nell'art. 10 del bando la quale stabilisce che, non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a cinque anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione salvo ovviamente che non ricorra un interesse dell'amministrazione.

l sottoscritt chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Luogo e data

Firma

(da autenticare) (9)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Indicare per quali posti si intende concorrere tenendo presente che la partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad un solo gruppo di compartimenti.

L'omissione di tale specifica indicazione, come pure la dichiarazione nella stessa domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più di un gruppo di compartimenti comporteranno la partecipazione al concorso relativamente ai posti assegnati al gruppo di compartimenti nella cui circoscrizione territoriale il candidato abbia dichiarato di risiedere nella domanda di ammissione.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Indicare il titolo in base al quale si chiede l'elevazione del limite di età.

(7) Tale dichiarazione deve essere resa soltanto da coloro che alleghino alla domanda titoli e pubblicazioni ai fini della attribuzione del punteggio di cui all'art: 7 del bando.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti in servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

Visto, *il presidente*: MONTAGNANI

Visto, *il segretario*: CIAMPICACIGLI

ALLEGATO *B*

Documentazione da produrre ai fini della formazione della graduatoria di merito e delle graduatorie dei vincitori e degli idonei.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per essere considerati invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi, ove intendano far valere il titolo della riserva del posto sono tenuti a produrre, *con esclusione di ogni altro documento*, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

1. *Insigniti di medaglia al valor militare*:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2. *Mutilati e invalidi di guerra ex combattenti*:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra.

3. *Mutilati e invalidi civili per fatto di guerra*:

documentazione come al n. 2.

4. *Mutilati e invalidi per servizio*:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

5. *Mutilati e invalidi del lavoro*:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

6. *Orfani di guerra (ed equiparati)*:

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

7. *Orfani di caduti per fatto di guerra*:

documentazione come al n. 6.

8. *Orfani di caduti per servizio*:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

9. *Orfani di caduti sul lavoro*:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

10. *Feriti in combattimento*:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

11. a) *insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra*:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) *capi di famiglia numerosa* (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

12. *Figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti*:

uno dei documenti di cui al n. 2 comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

13. *Figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra*:

uno dei documenti di cui al n. 2 comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

14. *Figli di mutilati e invalidi per servizio*:

uno dei documenti di cui al n. 4 comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

15. *Figli di mutilati e invalidi del lavoro*:

uno dei documenti di cui al n. 5 comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

16. *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra*:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra.

17. *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra*:

documentazione come al n. 16

18. *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio*:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

19. *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro*:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione).

20. *Combattenti e categorie assimilate o equiparate*:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

21. *Dipendenti dell'I.N.P.S.*:

dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità funzionale d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita.

22. *Coniugati o vedovi con o senza prole*:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione.

23. *Mutilati e invalidi civili*:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Visto, *il presidente*: MONTAGNANI

Visto, *il segretario*: CIAMPICACIGLI

(9812)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto amministrativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale numeri 40-41, parte 2ª, del 7-14 ottobre 1971, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 giugno 1971, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto amministrativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione dei provveditorati agli studi).

(9880)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a venticinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale numeri 40-41, parte 2ª del 7-14 ottobre 1971, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 giugno 1971, relativo all'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a venticinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione dei provveditorati agli studi).

(9881)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami ad un posto di restauratore (settore stampe e disegni) di 1ª categoria in prova nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale parte II, n. 19 del 13 maggio 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1971, registro n. 31, foglio n. 71, relativo alla graduatoria generale di merito e del vincitore del concorso per esami ad un posto di restauratore in prova (settore stampe e disegni) di 1ª categoria, nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

(10039)

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a ottanta posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova.

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a ottanta posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto (aiuto bibliotecari) delle biblioteche pubbliche statali, esclusi quelli della sede di Roma, indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 dell'11 luglio 1970, avranno luogo nei giorni 6, 7 e 8 dicembre 1971, con inizio alle ore 8, nelle seguenti sedi:

Milano: istituto tecnico commerciale « Cattaneo », piazza Vetra, 9;

Bologna: scuola media « Zanotti », via Calori, 8.

(9882)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4631 in data 1° luglio 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1968 (Golferenzo, Olevano Lomellina, Corana, Santa Maria della Versa);

Visti i propri decreti n. 4986 e n. 5693 in data 15 luglio 1970 e 10 marzo 1971, concernenti regolari stralci delle condotte ostetriche di Corana e Santa Maria della Versa;

Vista la segnalazione di una terna di ostetriche, operata, ai sensi della legge n. 220/1968, dal relativo collegio e diretta ai comuni interessati per la scelta di un nominativo da chiamare a far parte della commissione giudicatrice del concorso in narrativa;

Atteso che dei tre comuni interessati soltanto quello di Olevano Lomellina ha proceduto alla competente designazione, mentre i comuni di Volpara e Golferenzo, sebbene invitati, sollecitati e quindi messi formalmente in mora, hanno omesso il dovuto adempimento, rifiutando, di conseguenza, sostanzialmente, di avvalersi della facoltà concessa loro dalla legge;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice, tenendo conto di detta rinunzia implicita e delle designazioni e proposte pervenute dagli organi competenti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1968 (Olevano Lomellina, Golferenzo, Volpara) è costituita come appresso:

Presidente:

Tripodi dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Catania dott. Eugenio, medico provinciale capo, titolare dell'ufficio del medico provinciale di Novara;

Danesino prof. Vittorio, direttore della clinica ostetrica-ginecologica dell'Università di Pavia;

Bertolotto prof. Ugo, specialista e libero docente in ostetricia e ginecologia;

Tuosto dott. Domenico, consigliere di 1ª classe della prefettura di Pavia;

Pirola Teresina, ostetrica condotta di Mortara.

Segretario:

Asinari Di Bernezzo dott. Adriano, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà sede in Pavia.

Il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Pavia, dell'ufficio del medico provinciale di Pavia e dei comuni interessati.

Pavia, addì 30 settembre 1971

Il medico provinciale: RUBERTO

(9819)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1971, n. **19.**

Nuova apertura di credito di lire 1.000 milioni a favore dell'Istituto Mediocredito Trentino-Alto Adige per gli scopi di cui all'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1959, n. 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 17 *agosto* 1971).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla legge regionale 10 agosto 1959, n. 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre una nuova apertura di credito in conto corrente infruttifero, di durata non superiore a dieci anni, dell'importo di lire 1000 milioni a favore dell'Istituto Mediocredito Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

La durata delle aperture di credito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige, disposte con legge regionale 10 agosto 1959, n. 11 e con legge regionale 19 ottobre 1970, n. 21, è prorogata fino alla scadenza dell'apertura di credito autorizzata con la presente legge.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 1000 milioni derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede mediante l'accensione di uno o più mutui passivi, al tasso annuo non superiore dell'8,50 per cento, da estinguersi in venti semestralità costanti posticipate a partire dall'esercizio in corso.

All'onere di lire 76.500.000 corrispondenti alla prima semestralità del mutuo di lire 1000 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Alla maggiore spesa di lire 76.500.000 prevista per gli esercizi successivi al 1971, si farà fronte con una aliquota della disponibilità di bilancio derivante, a partire dal 1972, dalla cessazione dell'onere di lire 82.000.000 relativo all'ammortamento del mutuo di lire 600.000.000 autorizzato con decreto Ministro interni 23 maggio 1961, n. 742.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 31 luglio 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1971, n. **20.**

Ulteriore finanziamento e modificazioni della legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11, concernente: «Nuove agevolazioni per insediamenti industriali in regione».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 17 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11, le parole «insediamenti industriali» sono sostituite con le parole «insediamenti del settore di produzione secondaria», e le parole «interesse industriale» con le parole «interesse produttivo».

Negli articoli 2, 6, 7 della legge medesima, la parola «industriale» è sostituita con la parola «produttivo».

Art. 2.

Alla legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11, vengono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 7-*bis*. — «All'atto del trasferimento delle aree ai soggetti interessati, gli enti beneficiari devono richiedere l'impegno di rispettare le clausole che saranno stipulate in ordine alle garanzie per l'occupazione della manodopera, all'osservanza dei contratti di lavoro più favorevoli per i dipendenti, stipulati tra le associazioni e i sindacati di categoria per i rispettivi settori, al rispetto delle norme sulla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico, nonchè agli obblighi sindacali previsti dalle norme vigenti con particolare riguardo alle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.

Tali impegni devono risultare in apposite convenzioni da stipularsi tra gli enti beneficiari e l'acquirente, nelle quali dovranno essere stabilite le penalità in caso di inadempienza o trasgressione, le forme e modalità di recupero delle aree nel caso di cessazione dell'attività, il divieto di subcessione parziale o totale dell'area, vincolata ai sensi dell'articolo 7 della presente legge».

Art. 7-*ter*. — «Le aree da acquisirsi per le finalità della presente legge devono rientrare tra quelle riservate allo sviluppo delle attività produttive dagli strumenti urbanistici vigenti e dovranno essere riservate ai nuovi insediamenti e agli ampiamenti che siano in armonia con i programmi economici provinciali».

Art. 3.

Per la concessione di contributi in base alla legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11, e successive modificazioni, per l'acquisto e l'apprestamento di aree destinate ad impianti produttivi in regione, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1971, il limite di impegno di lire 150 milioni.

Sul limite di impegno di cui al precedente comma sono disposte le seguenti assegnazioni:

lire 75 milioni alla provincia di Trento;
lire 75 milioni alla provincia di Bolzano.

Art. 4.

Al complessivo onere di lire 2 miliardi 250 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con stanziamenti da iscriversi negli stati di previsione della spesa della Regione in misura di lire 150 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1985.

Alla copertura dell'onere di lire 150 milioni a carico del 1971 si provvede mediante prelevamento dal fondo iscritto al capitolo n. 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 31 luglio 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1971, n. **21.**

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 7 marzo 1963, n. 10, modificata con legge regionale 1° agosto 1969, n. 6, e ulteriori modifiche alla legge stessa.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 17 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 7 marzo 1963, n. 10, concernente «Provvidenze per favorire

l'incremento delle attività industriali in regione», modificata con legge regionale 1° agosto 1969, n. 6, è autorizzato, nell'esercizio 1971, il limite di impegno di lire 250 milioni.

All'onere di lire 2500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante stanziamenti da iscriversi negli stati di previsione della spesa della Regione in misura di lire 250 milioni su ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1980.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 250 milioni a carico dell'esercizio 1971 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 3.

L'art. 5 della legge regionale 1° agosto 1969, n. 6, viene sostituito dal seguente:

« Qualora le iniziative industriali abbiano carattere tale da costituire, per la loro entità ed importanza, nonchè per il notevole incremento di occupazione di manodopera, un valido apporto all'industrializzazione della zona interessata, la giunta regionale può concedere, in conformità al parere formulato dalla giunta provinciale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 6, un contributo annuo costante in misura non superiore all'1,50 per cento e per un periodo non superiore a dieci anni da determinarsi in ragione degli investimenti complessivi che l'impresa effettuerà per la realizzazione dell'iniziativa stessa.

Detto contributo viene concesso direttamente all'impresa interessata e può essere oggetto di cessione.

Il contributo medesimo può essere accordato anche per lo acquisto e l'installazione di impianti ed apparecchiature idonei ad eliminare nell'ambiente di lavoro le fonti di inquinamento, ad evitare la produzione e la dispersione nell'atmosfera di esalazioni e di fumi industriali, purchè le imprese interessate provvedano alla installazione dei relativi impianti entro il termine prescritto dalla Amministrazione regionale, tale comunque da anticipare sensibilmente le scadenze previste dal regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 615. Per la realizzazione di dette opere il contributo può essere elevato fino al 3 per cento annuo della spesa ammessa ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 31 luglio 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1971, n. 22.

Modifiche ed ulteriore finanziamento della legge regionale 20 gennaio 1970, n. 2, concernente: « Provvedimenti per lo apprestamento di nuove aree industriali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 17 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di assicurare l'esecuzione dei programmi di acquisizione delle aree per impianti produttivi e delle relative opere di apprestamento previsti dalla legge regionale 13 gennaio 1970, n. 2, è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1971 la spesa di lire 2000 milioni, da assegnare in ragione di lire 1000 milioni in favore di ciascuna delle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

L'art. 1 della legge regionale 13 gennaio 1970, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Al fine di agevolare lo sviluppo dell'occupazione di manodopera locale mediante nuovi insediamenti del settore di produzione secondaria e lo sviluppo delle attività imprenditoriali esistenti, le giunte provinciali — per delega della Regione e nei limiti di cui ai seguenti articoli — in armonia con gli strumenti urbanistici vigenti, acquistano, acquisiscono ed apprestano, od eventualmente apprestano, aree per impianti produttivi, comprese quelle destinate agli insediamenti di singole unità aziendali, ed alienano le stesse a società ed a privati esercenti attività produttive ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1970, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Le opere, ivi comprese le acquisizioni, indicate nei programmi approvati in via definitiva sono dichiarate ad ogni effetto di pubblica utilità ai sensi della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7 e urgenti e indifferibili ai sensi della legge regionale 14 maggio 1963, n. 15 ».

L'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1970, n. 2, è sostituito dal seguente:

« A favore dei coltivatori, dei mezzadri, dei coloni e degli affittuari verrà inoltre corrisposta una somma, variabile dal 5 al 20 per cento dell'indennità di espropriazione, in relazione alla difficoltà di trasferire e ricostituire l'azienda ».

Viene inoltre aggiunto il seguente comma:

« Le province sono autorizzate ad acquistare a trattativa privata il terreno destinato ad area per impianti produttivi in base ai programmi definitivi, qualora sia raggiunto un accordo sul prezzo con i relativi proprietari ».

Art. 4.

L'art. 4 della legge regionale 13 gennaio 1970, n. 2, è sostituito dal seguente:

« L'alienazione delle aree ai soggetti indicati nell'art. 1, viene disposta dalle giunte provinciali, su domanda corredata da una relazione tecnico-finanziaria circa l'opera e gli impianti da realizzare, da una planimetria, nonchè da una relazione riguardante gli investimenti finanziari, il tipo e la qualità dell'azienda, nonchè la manodopera, suddistinta per qualifiche, che si intende occupare.

L'alienazione può essere disposta anche per un prezzo inferiore al costo.

La domanda deve essere trasmessa tramite il comune interessato, che allega il proprio parere.

In sede di acquisto i soggetti interessati devono impegnarsi a rispettare le clausole che la giunta provinciale deve richiedere, in ordine alle garanzie per l'occupazione di manodopera, all'osservanza dei contratti di lavoro più favorevoli per i dipendenti, stipulati tra le associazioni e i sindacati di categoria per i rispettivi settori, al rispetto delle norme sulla prevenzione e dell'inquinamento atmosferico ed idrico, agli obblighi sindacali previsti dalle vigenti norme, ivi compresa la realizzazione dei servizi destinati agli impieghi sociali e sindacali, all'assistenza e al ristoro delle maestranze, nonchè l'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori.

Tali impegni devono risultare in apposita convenzione, da stipularsi tra la giunta provinciale e l'acquirente, nella quale dovranno essere stabilite le penalità in caso di inadempimento o trasgressione, le forme e modalità di recupero delle aree nel caso di cessazione dell'attività, il divieto di subcessione totale o parziale dell'area, vincolata invece nella sua destinazione al parere della giunta provinciale ».

Art. 5.

Alla legge regionale 13 gennaio 1970, n. 2, viene aggiunto il seguente art. 6-*bis*:

« Le aree comuni, destinate a pubblici servizi, esistenti tra le aree infrastrutturate, potranno essere cedute, anche gratuitamente dalle province ai comuni o ai consorzi di manutenzione delle aree comuni ».

Art. 6.

Negli articoli 2, 3, 5, 6 e 9 della legge regionale 13 gennaio 1970, n. 2, le parole « industriale » o « industriali » o « di interesse industriale », vengono sostituite con le parole « per impianti produttivi ».

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di lire 2000 milioni si provvede mediante l'accensione di uno o più mutui passivi al tasso non superiore dell'8,50 per cento, in ragione d'anno, da estinguersi in venti rate semestrali costanti posticipate, a decorrere dallo esercizio in corso.

All'onere di lire 153 milioni corrispondente alla prima semestralità del mutuo di lire 2000 milioni si provvede mediante pre-

levamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1971.

Alla maggiore spesa di lire 153 milioni, prevista per gli esercizi successivi al 1971, si farà fronte utilizzando l'incremento naturale del gettito dei proventi delle imposte ipotecarie percette nel territorio della Regione, relative ai beni situati nella stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 31 luglio 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1971, n. **23**.

Autorizzazione di un limite di impegno di lire 30 milioni per la concessione di contributi ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1964, n. 15, contenente agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 17 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi a sensi della legge regionale 27 febbraio 1964, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1971, un limite d'impegno di lire 30 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1982.

Alla copertura dell'onere di lire 30 milioni, a carico dell'esercizio 1971, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 2.

Sul limite d'impegno di cui al precedente articolo sono disposte le seguenti assegnazioni:

a favore della provincia di Trento L. 15 milioni;
a favore della provincia di Bolzano L. 15 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 4 agosto 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1971, n. **24**.

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, concernente provvidenze a favore del settore distributivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 17 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, e sue successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato, a carico dell'esercizio finanziario 1971, l'ulteriore limite di impegno di lire 120 milioni.

Sul predetto limite di impegno è disposta l'assegnazione di lire 10 milioni ai fini di cui alla lettera *a*) e di lire 110 milioni ai fini di cui alla lettera *b*) dell'art. 7 della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Regione in misura di lire 120 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975 e di lire 110 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

Art. 2.

Ai benefici di cui alla legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, sono ammesse anche le imprese in possesso della licenza di vendita al dettaglio di carni fresche, per la costruzione o il miglioramento di macelli privati annessi o non annessi al negozio di vendita, indipendentemente dalla superficie del negozio.

Art. 3.

Ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge vengono esaminate le domande, che non hanno potuto essere accolte per mancanza di fondi, presentate ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, e dell'art. 2 della legge regionale 24 novembre 1970, n. 29, nonchè quelle presentate nel periodo dal 12 febbraio 1969 al 16 dicembre 1970.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 120 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1971 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 4 agosto 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(8964)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.